



**Nota di lettura delle norme di interesse**  
**Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,**  
**coordinato con la legge di conversione**  
**12 dicembre 2019, n. 156 recante**  
***“Disposizioni urgenti per l’accelerazione***  
***e il completamento delle ricostruzioni***  
***in corso nei territori colpiti da eventi sismici”***



A cura di:

**Stefania Dota** – Vice Segretario Generale ANCI

**Antonio Ragonese** – Responsabile Area ANCI

**Laura Albani** – Responsabile Dipartimento ANCI

## Sommario

<i>PREMESSA E SINTESI</i> .....	6
<i>Articolo 1</i> .....	6
<i>PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA</i> .....	6
<i>Articolo 1-bis</i> .....	7
<i>AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ BASSO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI ALTRI SERVIZI TECNICI</i> .....	7
<i>Articolo 1-ter</i> .....	7
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO CON RIFERIMENTO AD EVENTI SISMICI IN ITALIA CENTRALE</i> .....	8
<i>Articolo 2</i> .....	9
<i>RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA</i> .....	9
<i>Articolo 2-bis (Modifiche art. 6 D.L. n. 189/2016)</i> .....	10
<i>FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA (VARIANTI FINO AL 30% PER LAVORI PER DANNI LIEVI)</i> .....	10
<i>Articolo 2-ter (Modifica art. 8 D.L. n. 189/2016)</i> .....	10
<i>INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE POSSIBILITA' DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE AL 30/06/2020</i> .....	10
<i>Articolo 3</i> .....	11
<i>SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA</i> .....	11
<i>Articolo 3-bis</i> .....	13
<i>PROGRAMMI STRAORDINARI DI RICOSTRUZIONE PER I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA MAGGIORMENTE COLPITI DAL SISMA DEL 2016</i> .....	13
<i>Articolo 3-ter</i> .....	14
<i>REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI</i> .....	14
<i>Articolo 3-quater</i> .....	15
<i>SOGGETTI ATTUATORI E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA</i> .....	15
<i>Articolo 3-quinquies</i> .....	15
<i>DOVERE D'UFFICIO LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016)</i> .....	15
<i>Articolo 3-sexies</i> .....	15
<i>ART-BONUS PER VENEZIA E MATERA</i> .....	15
<i>Articolo 3-septies</i> .....	16
<i>ESTENSIONE DURATA FONDO DI GARANZIA PMI EVENTI SISMICI 2016</i> .....	16
<i>Articolo 4</i> .....	16
<i>URGENTE RIMOZIONE DI MATERIALI PRODOTTI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI</i> .....	16
<i>Articolo 4-bis</i> .....	18
<i>SUBAPPALTABILITÀ DELLE LAVORAZIONI NEI CONTRATTI TRA PRIVATI (MOD. comma 6 art. 31 D.L. 189/2016)</i> .....	18
<i>Articolo 5</i> .....	18
<i>ESTENSIONE AL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRATERE DELLA MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO, «RESTO AL SUD»</i> .....	18

<i>Articolo 6</i> .....	19
<i>ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI A COMUNI COLPITI DAL SISMA</i> .....	19
<i>Articolo 7</i> .....	19
<i>ANTICIPAZIONI AI PROFESSIONISTI PER LE PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016-2017 IN ITALIA CENTRALE</i> .....	19
<i>Articolo 8</i> .....	20
<i>PROROGA DI TERMINI</i> .....	20
<i>Articolo 9</i> .....	21
<i>MISURE E INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE UBICATE NEI COMUNI DEL CRATERE</i> .....	21
<i>Articolo 9-bis</i> .....	22
<i>PROROGA DELLA VITA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DELLE REGIONI ABRUZZO E MARCHE</i> .....	22
<i>Articolo 9-ter</i> .....	23
<i>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA</i> .....	23
<i>Articolo 9-quater</i> .....	23
<i>MODIFICHE ALL'ART. 94-BIS DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE</i> .....	23
<i>Articolo 9-quinquies</i> .....	24
<i>MODIFICHE art. 3, c. 5, D.L. n. 39/2009</i> .....	24
<i>Articolo 9-sexies</i> .....	24
<i>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DE L'AQUILA</i> .....	24
<i>Articolo 9-septies</i> .....	24
<i>CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE SUGLI EDIFICI PRIVATI COLPITI DAL SISMA DEL 2009</i> .....	25
<i>Articolo 9-octies</i> .....	25
<i>STANZIAMENTI IN FAVORE DI COMUNI E UFFICI IN RELAZIONE AL SISMA DEL 6 APRILE 2009</i> .....	25
<i>Articolo 9-novies</i> .....	26
<i>AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DI UNA SOPRINTENDENZA (Sisma 2012)</i> .....	26
<i>Articolo 9-decies</i> .....	26
<i>MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ANNI SCOLASTICI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA 2016</i> .....	26
<i>Articolo 9-undecies</i> .....	27
<i>INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI</i> .....	27
<i>Articolo 9-duodecies (Mod. art. 3 D.L. n. 91/2017)</i> .....	27
<i>ESTENSIONE AL SISMA CENTRO ITALIA DELLE MISURE SU TERRE INCOLTE</i> .....	27
<i>Articolo 9-terdecies (Mod. art. 2-bis d.l. n. 148/2017)</i> .....	28
<i>PIANI RICOSTRUZIONE CENTRI STORICI SISMA 2009 L'AQUILA</i> .....	28
<i>Articolo 9-quaterdecies</i> .....	28
<i>INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DEL COMMISSARIO SISMA ISCHIA</i> .....	28

<i>Articolo 9-quinquies decies</i> .....	28
<i>RISORSE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE PER IL SISMA DI ISCHIA 2017</i> .....	28
<i>Articolo 9-sexiesdecies (Mod. art. 21 D.L. n. 109/2018)</i> .....	29
<i>SEMPLIFICAZIONE SELEZIONE IMPRESA ESECUZIONE LAVORI SISMA ISCHIA</i> .....	29
<i>Art. 9-septiesdecies (Introduzione dell'art. 24-bis d.l. 28 n. 109/2018)</i> .....	29
<i>PIANO RICOSTRUZIONE SISMA ISCHIA</i> .....	29
<i>Articolo 9-duodevicies (Mod. art. 26 D.L. n. 109/2018)</i> .....	30
<i>INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA SISMA ISCHIA</i> .....	30
<i>Articolo 9-undevicies (Mod. art. D.L. n. 109/2018)</i> .....	31
<i>AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE SISMA ISCHIA</i> .....	31
<i>Articolo 9-vicies</i> .....	31
<i>INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'ISOLA DI ISCHIA</i> .....	31
<i>Articolo 9-vicies semel</i> .....	32
<i>RISORSE PER ATTIVITÀ CULTURALI SISMA CENTRO ITALIA E AQUILA</i> .....	32
<i>Articolo 9-vicies bis (Mod. D.L. n. 32/2019)</i> .....	32
<i>MODIFICHE SISMA CAMPOBASSO E CITTÀ METROPOLITANA CATANIA</i> .....	32
<i>Articolo 9-vicies ter</i> .....	35
<i>PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE DEL SISMA 2009</i> .....	35
<i>Articolo 9-vicies quater</i> .....	35
<i>PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI PER IL SISMA DEL 2012</i> .....	35
<i>Articolo 9-vicies quinquies</i> .....	36
<i>PROROGA ESENZIONE IMU AI COMUNI COLPITI DAL SISMA 2012</i> .....	36
<i>Articolo 9-vicies sexies</i> .....	36
<i>PROROGA SOSPENSIONE MUTUI DEI PRIVATI SU IMMOBILI INAGIBILI SISMA 2012 E ALTRI EVENTI ALLUVIONALI E ATMOSFERICI</i> .....	36
<i>Articolo 9-vicies septies</i> .....	37
<i>NOMINA DI SEGRETARI COMUNALI DI FASCIA SUPERIORE NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI</i> .....	37
<i>Articolo 9-duodetricies</i> .....	37
<i>DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO TURISTICO, CULTURALE ED ECONOMICO DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016</i> .....	37
<i>Articolo 9-undetricies</i> .....	38
<i>DESTINAZIONE AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE SISMA 2016 DELLE SOMME VERSATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI</i> .....	39
<i>Articolo 9-tricies</i> .....	39
<i>RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO PRESSO I DEPOSITI DI SICUREZZA NELLE REGIONI COLPITE DAL SISMA DEL 2016</i> .....	39
<i>Articolo 9-tricies semel</i> .....	40
<i>SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO DELLE TARIFFE DI PEDAGGIO DELLE AUTOSTRADE A24 E A25</i> .....	40

## **PREMESSA E SINTESI**

Il decreto in oggetto è stato seguito con particolare attenzione da ANCI Nazionale, dal Coordinamento delle Anci Regionali colpite dal Sisma del 2016 e dai suoi delegati alla Cabina di Coordinamento Nazionale Sisma, nella ferma consapevolezza che si trattasse di un'occasione da non perdere per dare risposte concrete alle esigenze di accelerazione della ricostruzione del tessuto non solo edilizio ma, e soprattutto, anche economico e sociale delle comunità colpite dal sisma del 2016.

Va segnalato un metodo di confronto molto positivo e costruttivo con il Governo sulle proposte avanzate dall'ANCI in sede di conversione del decreto, molte delle quali hanno trovato, sia pur in modo parziale o con formulazioni diverse, anche accoglimento (proroga dello stato di emergenza; possibilità di svolgere funzioni di stazioni appaltanti anche per i piccoli Comuni del cratere in deroga all'obbligo di aggregazione; maggiorazione dei contributi in caso di demolizione e ricostruzione di strutture con murature di grande spessore; possibilità di assumere ulteriore personale a tempo determinato; proroghe per il pagamento di mutui e tributi, modifiche della sagoma degli immobili oggetto di interventi di ricostruzione, prime misure di sostegno a famiglie e imprese, solo alcuni esempi).

***Rimane tuttavia un provvedimento in cui non è stata pienamente risolta la questione più importante per le comunità e cioè l'introduzione di misure vere di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alla ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma. Su tale punto, come si dirà anche nel proseguo della nota tecnica, desta non poca preoccupazione l'assenza di tempi e modalità certe per l'attuazione delle norme in questione, la cui disciplina appare ancora farraginoso.***

***Si segnala infine, il mancato accoglimento di proposte dell'Associazione in merito all'introduzione di una disciplina delle ZES nelle aree colpite dal sisma; il finanziamento a carico della gestione commissariale dei segretari comunali che possono essere individuati anche in deroga alle fasce professionali di appartenenza per supplire alla grave carenza degli stessi; la deroga sulla durata dei contratti a tempo determinato; la proroga delle autorizzazioni in deroga all'utilizzo di siti di deposito e stoccaggio temporaneo delle macerie.***

Su tali questioni e problematiche, l'ANCI Nazionale ha sollecitato nuovamente l'attenzione del Governo affinché nei prossimi provvedimenti si trovino adeguate e urgenti risposte risolutive e, soprattutto, venga riattivato un Tavolo di confronto permanente che orienti le scelte future in materia.

Di seguito, si analizzano le principali novità del decreto di interesse fornendo, in alcuni casi, utili spunti interpretativi.

## **ENTRATA IN VIGORE**

La legge di conversione del decreto è entrata in vigore **il 24 dicembre 2019**, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU.

### **Articolo 1**

#### **PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA**

1. *All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto*

*legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.»*

### **Analisi e commento**

La norma **proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il termine dello stato di emergenza e con apposite delibere del Consiglio dei ministri**, si provvederà all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, **nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018.

#### **Articolo 1-bis**

#### **AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ BASSO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI ALTRI SERVIZI TECNICI**

*1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»*

### **Analisi e commento**

Trattasi di una misura molto utile che va anche coordinata con le misure previste dalla legge di bilancio per il 2020 in materia di contributi per le progettazioni definitive ed esecutive (comma 51-58 legge di bilancio per l'anno 2019). In particolare, viene integrata la normativa vigente in materia di **affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica** (contenuta nel comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016) prevedendo che, **per importi sotto la soglia di rilevanza europea quindi fino 209mila euro e superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.**

Va precisato che la norma in esame consente un'importante deroga alla previsione di cui all'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, in base alla quale i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Infine si segnala come, il combinato disposto di questa norma con i commi 259 e 260 della legge di bilancio per l'anno 2020, consenta di affidare i servizi di progettazione - per il periodo 2020-2023 - di cui all'articolo 157 del Codice dei Contratti, secondo le procedure di affidamento diretto previste dal medesimo codice dei contratti per interventi di messa in sicurezza **ma solo di edifici scolastici.**

**Anci ritiene che sia utile e coerente nell'ottica di una standardizzazione delle procedura, estendere la deroga prevista dall'articolo 9-undecies a tutti i Comuni interessati da eventi calamitosi**

#### **Articolo 1-ter**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO CON RIFERIMENTO AD EVENTI SISMICI IN ITALIA CENTRALE**

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:

«con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,». Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».

### **Analisi e commento**

La norma innova la **disciplina oggi vigente in materia di assunzioni di nuovo personale** da parte delle Regioni, delle Province o **dei Comuni** colpiti.

In particolare:

- **i contratti a tempo determinato non hanno più durata massima di due anni, ma possono arrivare al tetto massimo previsto dalla normativa europea di 36 mesi come da decreto legislativo n. 165/2001.** Viene inoltre previsto che, in luogo di tali contratti, possano essere stipulati rapporti di lavoro anche utilizzando altre forme di contratti cd flessibili ( **somministrazione, formazione e lavoro, etc** ), nei limiti e con le modalità in cui tali forme siano consentite nelle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni). **Rispetto ai profili del personale**, la modifica normativa abroga il riferimento a personale con profilo tecnico-ingegneristico, e rinvia più **genericamente a profili di tipo tecnico**. Inoltre, sono stanziati **ulteriori risorse, per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per personale con profilo amministrativo-contabile.**

**Su tale aspetto si segnala che ANCI aveva proposto una norma che chiarisse in modo definitivo la possibilità di superare il tetto massimo dei 36 mesi utilizzando l'articolo 50 comma 11 del CCNL del comparto Enti Locali che appunto consente di prorogare di ulteriori 12 mesi ( oltre i 36 ) i contratti a tempo determinato proprio nella fattispecie de qua.**

**Pur non essendo stata approvata tale proposta, ANCI ritiene comunque che l'ulteriore proroga di 12 mesi oltre i 36 mesi già previsti dalla normativa vigente per i contratti a tempo determinato, sia possibile in base al vigente CCNL Funzioni Locali, richiamando a tal fine anche una lettera del Commissario Straordinario del 10 settembre u.s. che testualmente recita: "...ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell'articolo 50 del CCNL Funzioni Locali del 22.05.2018 e dell'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018, i contratti di lavoro a tempo determinato ex articolo 50bis del D.L. 189 del 2016 possono derogare al limite della durata dei trentasei mesi. La deroga della durata massima dei trentasei mesi non potrà tuttavia superare, in assenza di specifica e ulteriore**

**deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell'articolo 50 del CCNL Funzioni Locali”.**

- **l'Ufficio speciale per la ricostruzione potrà avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.**

## **Articolo 2**

### **RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;

3) alla lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;

0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata»;

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;

b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità».

2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre – 3 – 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

### **Analisi e commento**

L'articolo 2, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, introduce una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione privata e pubblica. In particolare, di interesse per i Comuni le seguenti:

- La lettera 0b), specifica in merito al caso di **concessione del contributo di un bene immobile sul quale insistano più proprietari o soggetti legittimati** alla concessione del contributo stesso, stabilendo che **la richiesta di concessione del contributo può essere avanzata anche solo** da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati con modalità disciplinate con ordinanza del Commissario. alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati;
- La lettera a) del comma 1 integra la disciplina (dettata dall'art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016) relativa all'individuazione della metodologia di calcolo dei contributi per la ricostruzione privata. Viene precisato che i provvedimenti commissariali devono prevedere una maggiorazione del contributo **per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale**;
- I commi 1-bis, 2 e 2-bis sulla ricostruzione pubblica, introdotti dalla Camera, prevedono **il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica destinati a esigenze abitative**;
- Il comma 2 integra la disciplina della ricostruzione pubblica, tramite l'aggiunta di un comma 3.1 all'art. 14 del D.L. 189/2016, che precisa che **tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari**, precisando che sono fatti salvi gli interventi già programmati in base alle ordinanze commissariali. Qualora detti edifici siano ubicati nei **centri storici**, la norma dispone che gli stessi sono **ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile**. Relativamente alla **destinazione urbanistica delle aree**, durante l'esame alla Camera è stata operata una modifica volta a prevedere (a differenza del testo iniziale che vietava ogni mutamento) **che la stessa deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità**;

#### **Articolo 2-bis (Modifiche art. 6 D.L. n. 189/2016)**

#### **FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA (VARIANTI FINO AL 30% PER LAVORI PER DANNI LIEVI)**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».

#### **Analisi e commento**

La norma modifica l'articolo 6 del **D.L. n. 189/2016**, inserendovi un **nuovo comma 12-bis**: che prevede che, **nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi**, possono essere **ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso**, qualora si rendessero necessarie. Si prevede comunque ciò possa avvenire:

- nei limiti del contributo concedibile
- purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.

#### **Articolo 2-ter (Modifica art. 8 D.L. n. 189/2016)**

#### **INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE POSSIBILITA' DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE AL 30/06/2020**

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020».

### **Analisi e commento**

Per gli **interventi di immediata esecuzione** (danni lievi di cui alle schede AeDes con lettera "B"), viene stabilito che il **Commissario possa differire al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione** necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

### **Articolo 3**

#### **SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA**

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). — 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrono per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, nonché nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo.

1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad

abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo.

### **Analisi e commento**

La norma introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

In particolare, si prevede che:

- **L'Ufficio speciale per la ricostruzione adotta il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l'individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista.**
- Nel caso in cui gli interventi necessitino di **pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali** o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, **il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale** di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016. La **Conferenza regionale è comunque convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione al fine di acquisire l'autorizzazione sismica** nonché, ove occorra, i **pareri** degli enti competenti al fine del **rilascio del permesso a costruire o del titolo unico per le attività produttive** ai sensi del D.P.R. n. 160 del 2010 e **comunque nei casi di sanatoria edilizia** disciplinati dal comma 6 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018. Tra i casi di **convocazione** della Conferenza regionale dall'Ufficio speciale per la ricostruzione **nei casi** in cui si debbano **acquisire i pareri ambientali e paesaggistici per gli interventi che riguardino aree o beni tutelati o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali**, nel caso della mancata convocazione del professionista di detta Conferenza.
- Nei Comuni maggiormente danneggiati dal sisma, **la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente**, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, si prevede che **la Conferenza regionale accerti la conformità urbanistica dell'intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del**

**Programma straordinario di ricostruzione di cui si dirà all'articolo successivo previo vaglio di ammissibilità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.**

### ***Elenchi separati delle domande di contributo con ordine di priorità***

- Viene previsto che gli uffici speciali per la ricostruzione definiscano **due elenchi separati in relazione alle domande di contributo**: uno con le unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad **abitazione (elenco A)** e un elenco delle domande con unità strutturali destinate ad **attività produttive (elenco B)**, con il rispettivo **ordine di priorità**

### ***Verifiche a campione sul 20% delle domande di contributo***

Infine, gli **Uffici Speciali per la ricostruzione** sulla base delle ordinanze commissariali provvedono **con cadenza mensile a verifiche a campione**, che si prevede **interessino, previo sorteggio, almeno il 20 per cento delle domande di contributo** presentate. Per i **controlli successivi** al provvedimento di concessione del contributo si fa riferimento a quanto stabilito **dall'art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 189/2016, in materia di accertamenti e successivi provvedimenti** da parte del Commissario straordinario.

### ***Articolo 3-bis***

#### ***PROGRAMMI STRAORDINARI DI RICOSTRUZIONE PER I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA MAGGIORMENTE COLPITI DAL SISMA DEL 2016***

*1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.*

*2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienicosanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.*

### ***Analisi e commento***

La norma rappresenta uno dei punti centrali e qualificanti dell'intervento normativo in materia di ricostruzione e va incontro, seppure parzialmente, alle richieste dell'ANCI.

**In base alla nuova disciplina, le Regioni** – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma – possono adottare **uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti**, acquisito preventivamente il parere della Conferenza Permanente.

Tali programmi **predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione tengono conto, in ogni caso, degli strumenti urbanistici attuativi, ove adottati**, predisposti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 189/2016.

Il punto più importante della disciplina è contenuto nel comma 2 della norma in commento: si stabilisce infatti che gli stessi **programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica**, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia **conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni**, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

La norma dunque (introdotta in sede di conversione alla Camera), prova a dare una risposta al problema delle sagome degli edifici danneggiati, crollati o lesionati, segnalato con forza da ANCI come causa di grave rallentamento degli interventi di ricostruzione, agendo sull'autorizzazione alla ricostruzione di tali immobili se:

- a. *inseriti nei succitati Piani Straordinari di ricostruzione,*
- b. *vi sia la semplice conformità all'edificio preesistente. Non più quindi obbligo di conformità edilizia ed urbanistica ma conformità a quello preesistente in quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni ( si riprende in tal senso quanto già previsto in materia di certificazione da parte dei professionisti da parte del comma 1bis dell'articolo 3) ;*
- c. *anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

Si segnala infine che l'ambito oggettivo dei Piani è esteso a tutti gli edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo. Tale formulazione così ampia – ad avviso di ANCI - fa sì che siano da poter ricomprendere all'interno di tali Piani gli edifici di livello operativo L4.

**Se va dato atto dello sforzo compiuto dal Parlamento in sede di conversione del decreto nel prevedere una norma come quella in commento che agevola il processo di ricostruzione, va tuttavia segnalato che la procedura amministrativa risulta ancora troppo lenta e farraginosa.**

Un esempio sono i 90 giorni, termine eccessivamente lungo per la predisposizione dei Piani in commento e **la non obbligatorietà per le Regioni di adottarli**. Ciò appare in contrasto con la finalità dichiarata dal legislatore e condivisa dall'Anici di voler accelerare il più possibile la ricostruzione. Su tale aspetto peraltro, non si comprende perché i Piani non possano essere adottati su proposta dei Comuni interessati e poi vagliati dall'Ufficio Regionale Speciale per la ricostruzione: anche questa era un correttivo richiesto dall'Associazione al fine di accelerare il più possibile la procedura. Vi è poi l'incertezza dei tempi dell'Ordinanza Commissariale che dovrebbe individuare preventivamente tutti Comuni maggiormente colpiti. Scritta in questo modo si rischia di vanificare la ratio della norma stessa. L'Anici infatti di utilizzare un parametro che potesse servire ad individuare direttamente in norma in quali Comuni dovessero essere adottati tali Piani straordinari.

### **Articolo 3-ter**

#### **REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. *Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.*

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

### **Analisi e commento**

**Le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della legge, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (vedi sopra in merito alla semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). Con Ordinanze commissariali saranno stabiliti tempi e modalità.**

#### **Articolo 3-quater**

#### **SOGGETTI ATTUATORI E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA**

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38».

### **Analisi e commento**

Trattasi di una riformulazione di quanto più volte richiesto da Anci e consente in sostanza alle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) di delegare quali soggetti attuatori degli interventi pubblici di ricostruzione anche i Comuni o altri enti locali in deroga all'articolo 37 comma 4 del Codice dei Contratti che prevede invece l'obbligo di aggregazione dei Comuni non capoluogo per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. Viene quindi corretto il paradosso per cui a seguito dell'entrata in vigore dello Sbloccantieri veniva sospeso l'obbligo di aggregazione per tutti i Comuni non capoluogo tranne che per i Comuni del Sisma che dunque non potevano essere delegati a svolgere funzioni di stazione appaltanti sul territorio.

#### **Articolo 3-quinquies**

#### **DOVERE D'UFFICIO LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016)**

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».

### **Analisi e commento**

La norma qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall'art. 16 del D.L. 189/2016, come "dovere d'ufficio".

#### **Articolo 3-sexies**

#### **ART-BONUS PER VENEZIA E MATERA**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni

liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella Città di Matera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Analisi e commento**

La norma estende la fruizione del c.d. Art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera. **Si prevede l'applicazione, anche nei territori indicati, di quanto disposto dall'art. 17, co. 1, del D.L. 189/2016**, che) ha previsto che il **credito di imposta** di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 83/2014 - **Art-bonus - spetti anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MIBACT)** per interventi di manutenzione, protezione e restauro di **beni culturali di interesse religioso** presenti nei comuni di cui all'art. 1 dello stesso D.L. 189/2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. I territori interessati dalla disposizione sono quelli indicati dalla L. 798/1984, che reca interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico (**comuni di Venezia e Chioggia**). In aggiunta a ciò, si prevede che le medesime disposizioni sull'Art-bonus si applichino anche alla città di Matera

### **Articolo 3-septies**

#### **ESTENSIONE DURATA FONDO DI GARANZIA PMI EVENTI SISMICI 2016**

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola:

«tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

### **Analisi e commento**

La norma estende **da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia** di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 **in favore delle micro, piccole e medie imprese**, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016.

### **Articolo 4**

#### **URGENTE RIMOZIONE DI MATERIALI PRODOTTI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI**

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di

conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;

b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.»;

c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».

## **Analisi e commento**

### **Aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie**

La norma integra la disciplina mediante l'inserimento di una norma sull'**aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019**, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. La norma precisa che l'aggiornamento deve:

- essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario;
- e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13;
- includere, in particolare, l'individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo.

Viene altresì disciplinato il caso in cui l'aggiornamento non venga effettuato entro la scadenza prevista, prevedendo che **il Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.**

### **Affidamento con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, delle attività di raccolta delle macerie**

Viene reso possibile affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, **mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara** (disciplinata dall'art. 63 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016)

### **Semplificazione per l'operatività di impianti mobili di smaltimento**

E' introdotta una **semplificazione procedurale nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili** (nuovo comma 7-bis dell'art. 28 del D.L. 189/2016). In tal caso, la disposizione introdotta prevede la **riduzione da 60 a 15 giorni del termine previsto dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006** per l'invio della comunicazione necessaria per l'inizio dell'attività dell'impianto.

Va segnalato che – in assenza di una proroga dell'autorizzazione in deroga dei siti di deposito e stoccaggio ( comma 7 dell'articolo 28 dl 189/2016 e ssmmii) – tale ultima modifica normativa può avere l'effetto paradossale di bloccare la raccolta e lo smaltimento delle macerie.

### **Metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie**

Viene introdotta una nuova disciplina sui **controlli sulle frazioni di rifiuto che residuano dalle macerie dopo** che, in fase di raccolta o di deposito temporaneo, si è provveduto allo **scarto dell'amianto** e all'eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

#### **Articolo 4-bis**

### **SUBAPPALTABILITÀ DELLE LAVORAZIONI NEI CONTRATTI TRA PRIVATI (MOD. comma 6 art. 31 D.L. 189/2016)**

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati»

#### **Analisi e commento**

È esteso il campo d'applicazione della norma così da **consentire la subappaltabilità** (alle condizioni indicate, cioè **previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla normativa**) non solo delle lavorazioni speciali (come prevede il testo vigente) ma di tutte le lavorazioni.

- è specificato che se si intende subappaltare lavorazioni con l'autorizzazione del committente, **il contratto deve, a pena di nullità, contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto;**
- è previsto che la dichiarazione di voler procedere al subappalto, da inserire nel contratto, deve **indicare le opere e le quantità da subappaltare**, **ma non anche – diversamente dalla formulazione odierna – l'identità dei subappaltatori**. Il nominativo dell'impresa subappaltatrice dovrà infatti essere fornito successivamente introdotto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio delle lavorazioni, un addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici (per le quali rimane il requisito di iscrizione nella succitata "Anagrafe antimafia degli esecutori" prevista dall'art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016).

#### **Articolo 5**

### **ESTENSIONE AL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRATERE DELLA MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO, «RESTO AL SUD»**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo».

#### **Analisi e commento**

La norma estende la **misura prevista a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "Resto al Sud"**, a valere sulle risorse disponibili già assegnate, anche ai **territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e 2017**, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del D.L. 189/2016, e ai comuni, ricompresi nei medesimi allegati, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell'accesso alla stessa

(soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni). A tal fine, l'articolo interviene operando una **integrazione al disposto del comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017**.

Il comma 1 al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, prevede che **le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni colpiti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**. Lo stesso comma prevede, come condizione per l'assegnazione degli incentivi/premi in questione, **l'impegno a non modificare la residenza/dimora abituale per un decennio**.

Il comma 2 stabilisce che **gli incentivi e i premi contemplati dal comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario**. Viene altresì previsto che:

- le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione;
- i benefici sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei comuni individuati dal comma 1.

Il comma 3 demanda **alle regioni l'individuazione dei comuni ai quali sono riservati i benefici** di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

## **Articolo 6**

### **ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI A COMUNI COLPITI DAL SISMA**

1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.»

## **Analisi e commento**

L'articolo 6 **modifica l'art. 23, comma 1-bis, del D.L. 32/2019** (convertito dalla L. 55/2019), al fine di **estendere anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del D.L. 189/2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti** colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali (lettera a). **Al riparto dei previsti fondi si provvede con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali (lettera b).

## **Articolo 7**

### **ANTICIPAZIONI AI PROFESSIONISTI PER LE PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016-2017 IN ITALIA CENTRALE**

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla

popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis».

2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».

### **Analisi e commento**

**La norma estende la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche** relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori (comma 1), e prevede che **per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia**, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione (comma 2).

### **Articolo 8**

#### **PROROGA DI TERMINI**

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;

a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».

1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedurali e certificate di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Analisi e commento**

L'articolo 8 prevede, al comma 1, la **proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali**. In particolare:

- la lett. a differisce il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 dei **mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.** ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016;
- la lettera a-bis), introdotta dalla Camera, **proroga al 31 dicembre 2024** la possibilità di **applicare ai sindaci e assessori dei comuni colpiti dal sisma con meno di 5.000 abitanti l'indennità di funzione prevista per i comuni fino a 30.000 abitanti**.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2020 l'esenzione dal **pagamento dell'imposta di bollo e di registro** per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

Il comma 1-ter dispone che le Autorità di regolazione competenti prorogano **fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia**. La proroga delle agevolazioni si applica, **altresì, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia** interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il comma 2 **riduce del 40% l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020**.

Il comma 3 proroga **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani** colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017.

### **Articolo 9**

#### **MISURE E INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE UBICATE NEI COMUNI DEL CRATERE**

1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della

produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### **Analisi e commento**

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano essere concessi:

- **mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni** per un importo non superiore al **75 per cento** della spesa ammissibile;
- **contributi a fondo perduto fino al 35 per cento** della spesa ammissibile;
- **mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento** della spesa ammissibile.

Viene, poi, specificato, che per le iniziative nel settore della produzione agricola, **il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.**

Il comma 3 prevede che **le misure previste si applichino** anche alle **imprese boschive**. Il comma 4 reca la **copertura dell'onere, stabilita in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020**. Il comma 5 rinvia ad un **decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei **criteri e delle modalità delle agevolazioni previste**.

### **Articolo 9-bis**

#### **PROROGA DELLA VITA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DELLE REGIONI ABRUZZO E MARCHE**

Il comma 5-bis dell'art. 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».

### **Analisi e commento**

La norma dispone la **ulteriore proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e 2019**, limitatamente agli skilift siti nelle **Regioni Abruzzo e Marche**.

#### **Articolo 9-ter**

##### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA**

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

#### **Analisi e commento**

L'articolo 9-ter estende **ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti** colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017, **il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno** con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

#### **Articolo 9-quater**

##### **MODIFICHE ALL'ART. 94-BIS DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE**

1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 1), le parole: «peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»;

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;

1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;

2) alla lettera b):

2.1) al numero 1), le parole: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;

2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».

#### **Analisi e commento**

La norma approvata è un emendamento dell'ANCI Nazionale e apporta alcune **modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche**, volte a:

- modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto;
- escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti";

- intervenire sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.

### **Articolo 9-quinquies**

#### **MODIFICHE art. 3, c. 5, D.L. n. 39/2009**

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76».

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-quinquies **riscrive la disposizione che vieta la concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data.**

**Il testo vigente** del primo periodo della norma oggetto di riscrittura (comma 5 dell'art. 3 del D.L. 39/2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”) **prevede che i citati contributi o agevolazioni per gli immobili danneggiati dal sisma dell'Aquila non spettano per i beni alienati dopo la data del sisma** (dopo il 6 aprile 2009). **La riscrittura prevede invece che la non spettanza di contributi e agevolazioni sia limitata ai beni alienati, dopo la medesima data, a soggetti privati diversi:**

- dal **coniuge**, dai parenti o affini fino al quarto grado;
- dal **partner dell'unione civile** tra persone dello stesso sesso e dal convivente di fatto.

### **Articolo 9-sexies**

#### **PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DE L'AQUILA**

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

### **Analisi e commento**

**La norma riconosce anche per il 2020 al Comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.** Più nel dettaglio, l'articolo in esame dispone che tale facoltà è esercitabile, **fino al 31 dicembre 2020:**

- in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- applicando il sistema derogatorio previsto dall'articolo 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L'Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

### **Articolo 9-septies**

## **CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE SUGLI EDIFICI PRIVATI COLPITI DAL SISMA DEL 2009**

1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi».

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-septies interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti **dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo**, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi. La disposizione **modifica l'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78** (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), **che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009**, intervenendo **sul comma 5-bis che individua una serie di misure finalizzate a sanzionare eventuali ritardi** nei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici e prevede specifiche certificazioni a conclusione dei lavori. L'articolo in esame sostituisce il nono e il decimo periodo del comma 5-bis stabilendo che:

- per i lavori realizzati su parti comuni di un edificio, in caso di migliorie o di altri interventi difformi, spetta al direttore dei lavori, all'amministratore di condominio, al rappresentante del consorzio o al commissario certificare che i lavori sono stati contrattualizzati e allegare le quietanze dei pagamenti effettuati (nono periodo);
- per i lavori realizzati su parti di un edificio soggette a proprietà esclusiva o su immobili isolati, in caso di migliorie o di altri interventi difformi, spetta al singolo condomino, o al proprietario l'onere di consegnare la certificazione attestante il riconoscimento (e non, come previsto attualmente, al committente).

### **Articolo 9-octies**

## **STANZIAMENTI IN FAVORE DI COMUNI E UFFICI IN RELAZIONE AL SISMA DEL 6 APRILE 2009**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;

b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Analisi e commento**

L'articolo prevede, **per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila**, nonché, per il medesimo anno 2020, un **contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione** dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

#### **Articolo 9-novies**

#### **AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DI UNA SOPRINTENDENZA (Sisma 2012)**

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento»

#### **Analisi e commento**

**La norma integra la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, consentendo l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A.**

#### **Articolo 9-decies**

#### **MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ANNI SCOLASTICI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA 2016**

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;

2) alla lettera a), le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;

3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

b) al comma 2, le parole: «ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;

c) al comma 5:

1) all'alinea, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;

2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:

«b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Analisi e commento**

La norma estende **agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia**, già previste per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Si tratta della **possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale**, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente. A tal fine, viene novellato l'art. 18-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

#### **Articolo 9-undecies**

##### **INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI**

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».

### **Analisi e commento**

**Con la modifica introdotta dalla norma in commento, viene attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana.** La disposizione si riferisce a quelle **attività svolte successivamente agli interventi di protezione civile**. Sono mantenute ferme, peraltro, le funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia. La novella mantiene in capo alla medesima Presidenza del Consiglio, inoltre, le funzioni di indirizzo e coordinamento riconducibili al **progetto "Casa Italia"** espungendo, a tale riguardo, lo specifico riferimento agli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 e nel 2017.

#### **Articolo 9-duodecies (Mod. art. 3 D.L. n. 91/2017)**

##### **ESTENSIONE AL SISMA CENTRO ITALIA DELLE MISURE SU TERRE INCOLTE**

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

2. *Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.*

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-duodecies rende **applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte** introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'art. 3 del decreto-legge n.91 del 2017.

#### **Articolo 9-terdecies (Mod. art. 2-bis d.l. n. 148/2017)**

##### **PIANI RICOSTRUZIONE CENTRI STORICI SISMA 2009 L'AQUILA**

1. *Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono inserite le seguenti: «o privata»;*

b) *dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici»;*

c) *al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privata».*

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-terdecies, modifica la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila di predisporre programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di estendere la portata di tali programmi anche alla realizzazione di interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

#### **Articolo 9-quaterdecies**

##### **INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DEL COMMISSARIO SISMA ISCHIA**

1. *All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*«i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020».*

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-quaterdecies modifica l'art. 18, comma 1, del D.L. 189/2016 prevedendo che tra le funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 rientrano anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione e di disporre la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà.

#### **Articolo 9-quinquies decies**

##### **RISORSE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE PER IL SISMA DI ISCHIA 2017**

1. *All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste».

### **Analisi e commento**

La norma stabilisce, con riferimento agli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, che **le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, dopo la conclusione delle attività** previste, e non più necessarie per le finalità originarie, **possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste**.

#### **Articolo 9-sexiesdecies (Mod. art. 21 D.L. n. 109/2018)**

##### **SEMPLIFICAZIONE SELEZIONE IMPRESA ESECUZIONE LAVORI SISMA ISCHIA**

1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

«13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 29»

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-sexiesdecies provvede a semplificare le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

L'articolo in esame riscrive il comma 13 dell'art. 21 del D.L. 109/2018 sopprimendo le disposizioni che prevedono e disciplinano la procedura concorrenziale da seguire per la selezione dell'impresa esecutrice dei lavori. **Il nuovo testo si limita infatti a prevedere che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese iscritte nella speciale "Anagrafe antimafia degli esecutori"**.

#### **Art. 9-septiesdecies (Introduzione dell'art. 24-bis d.l. 28 n. 109/2018)**

##### **PIANO RICOSTRUZIONE SISMA ISCHIA**

1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Piano di ricostruzione). — 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.

2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:

a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione».

### **Analisi e commento**

La norma prevede **l'approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla Regione Campania**, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (nuovo art. 24-bis del D.L. 109/2018).

#### **Articolo 9-duodevicies (Mod. art. 26 D.L. n. 109/2018)**

##### **INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA SISMA ISCHIA**

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2».

3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

### **Analisi e commento**

**Viene introdotta una modifica della disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia** interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, al fine di prevedere:

- **l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario;**
- **l'applicazione a tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, per interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, della procedura negoziata senza bando con la selezione di almeno cinque operatori economici;**

- **l'affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte** della prevista commissione giudicatrice;
- **la coerenza dei progetti degli interventi previsti**, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai Comuni interessati, **con tutti i piani previsti nella ricostruzione pubblica** (si tratta dei piani per le opere pubbliche, le chiese e gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli edifici scolastici, beni culturali e sui dissesti idrogeologici).

#### **Articolo 9-undevicies (Mod. art. D.L. n. 109/2018)**

##### **AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE SISMA ISCHIA**

1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

«6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto»

#### **Analisi e commento**

Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, si prevede **che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici** (come previsto dal testo già vigente), aggiungendo che ciò avvenga **utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso** con le modalità previste in materia di offerte anormalmente basse. Si aggiunge - rispetto al testo vigente dell'art. 30 oggetto di novella - la previsione che **gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta**, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 9-vicies**

##### **INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'ISOLA DI ISCHIA**

1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività».

#### **Analisi e commento**

**I contributi diretti alle imprese ubicate nei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività**, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.

### **Articolo 9-vicies semel**

#### **RISORSE PER ATTIVITÀ CULTURALI SISMA CENTRO ITALIA E AQUILA**

1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

#### **Analisi e commento**

L'articolo 9-vicies semel autorizza **anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali** nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, si novella l'art. 1, co. 606, della L. 145/2018.

Prevede altresì il **trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza** del Consiglio dei ministri di una quota (pari a 700.000 euro) **delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila** e nel **territorio colpito dal terremoto del 6 aprile 2009**.

### **Articolo 9-vicies bis (Mod. D.L. n. 32/2019)**

#### **MODIFICHE SISMA CAMPOBASSO E CITTÀ METROPOLITANA CATANIA**

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);

d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere

le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali

e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive»;

c) all'articolo 14-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8»;

2) al comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»;

d) all'articolo 18:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità»;

2) al comma 6:

2.1) le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021»;

2.2) le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-vicies bis, prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso (a far data dal 16 agosto 2018) e la città metropolitana di Catania (il 26 dicembre 2018).

**Ordine di priorità per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata (comma 1, lettera a))**

La lettera a) del comma 1 riscrive il comma 1 dell'art. 9 del D.L. 32/2019 al fine di modificare i criteri per stabilire l'ordine di priorità da seguire ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione nell'ambito dei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione (individuati dall'allegato 1 al D.L. 32/2019)<sup>18</sup>. **Attualmente i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità** sulla base dell'entità del danno subito, **il nuovo testo** dispone che si **proceda secondo il seguente ordine di priorità:**

a) richieste (avanzate dai proprietari o dagli usufruttuari o dai titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari) relative a **unità immobiliari danneggiate o distrutte** dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che alla data degli eventi sismici risultavano **adibite ad abitazione principale;**

b) richieste relative a **unità immobiliari danneggiati** o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, **che risultavano concesse in locazione** (sulla base di un contratto regolarmente registrato) o in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e **adibite a residenza anagrafica** del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) richieste relative a **strutture e parti comuni degli edifici danneggiati** o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici era presente un'unità immobiliare **di cui alle lettere a) e b);**

d) richieste relative ad unità immobiliari, impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici risultavano adibite all'esercizio **dell'attività produttiva o** ad essa strumentali;

e) richieste (avanzate dai proprietari o dagli usufruttuari o dai titolari di diritti reali di godimento o dai familiari che si sostituiscano ai proprietari) relative alle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, **diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).**

#### ***Spese finanziabili con i contributi per la ricostruzione privata (comma 1, lettera b))***

La lettera b) introduce una disposizione in base alla quale **rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento** (mediante l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) **le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive** (nuovo comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 32/2019).

#### ***Assunzioni nei comuni della città metropolitana di Catania (comma 1, lettera c) e c-bis)***

La lettera c) del comma 1 - che sostituisce il comma 1 dell'art. 14-bis del D.L. 32/2019 - **proroga al 2021 l'autorizzazione in favore dei comuni della città metropolitana di Catania**, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, **ad assumere personale a tempo determinato in deroga** alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa. Più in dettaglio, ai suddetti Comuni è **consentita la assunzione fino a 40 unità complessive di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nel limite di spesa di 0,83 milioni di euro per il 2019 e 1,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021** a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania.

Il punto 2) della lettera c), con una modifica al comma 2 dell'art. 14-bis, estende all'anno 2021, **la possibilità prevista per i comuni della città metropolitana di Catania, limitata agli anni 2019 e 2020, di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere** con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in base al quale dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato (o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

#### ***Personale della Struttura del Commissario straordinario sisma del 26 dicembre 2018 (lettera d), punto 1)***

Il punto 1) della lettera d) modifica il secondo periodo del comma 2 dell'art. 18 del D.L. 32/2019, al fine di prevedere un **incremento di 5 unità (da 10 a 15) del contingente di personale della Struttura** posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

**Riprogrammazione dello stanziamento per la Struttura commissariale per il sisma del 26 dicembre 2018 (lettera d), punto 2))**

Il punto 2) della lettera d) apporta due modifiche al comma 6 dell'art. 18 del D.L. 32/2019, al fine di **riprogrammare gli stanziamenti ivi autorizzati** per la copertura delle spese di funzionamento della Struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018. Tale riprogrammazione consiste nella riduzione di 300.000 euro dello stanziamento relativo al 2019, che viene compensato da un incremento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

**Compensazione degli effetti finanziari (comma 2)**

Con il comma 2 dell'articolo in esame si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

**Articolo 9-vicies ter**

**PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE DEL SISMA 2009**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del Comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

**Analisi e commento**

La norma prevede la possibilità, per i **Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila**, di **integrare i programmi di interventi nei centri storici**, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge. Si tratta di una norma consequenziale alle modifiche operate dall'articolo 9-bis, che ha esteso la portata dei citati programmi anche agli interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata e non solo pubblica (come invece previsto dal testo vigente). L'integrazione dei suddetti programmi dovrà avvenire **entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge** di conversione.

**Articolo 9-vicies quater**

**PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI PER IL SISMA DEL 2012**

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### **Analisi e commento**

**E' prevista la proroga al 2021** della sospensione degli oneri **relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa** - e poi trasferiti al MEF - agli **enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**. Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

### **Articolo 9-vicies quinquies**

#### **PROROGA ESENZIONE IMU AI COMUNI COLPITI DAL SISMA 2012**

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### **Analisi e commento**

**Viene prorogato fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)** per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

### **Articolo 9-vicies sexies**

#### **PROROGA SOSPENSIONE MUTUI DEI PRIVATI SU IMMOBILI INAGIBILI SISMA 2012 E ALTRI EVENTI ALLUVIONALI E ATMOSFERICI**

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### **Analisi e commento**

**E' prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari** per i soggetti residenti nei comuni interessati

dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

#### **Articolo 9-vicies septies**

#### **NOMINA DI SEGRETARI COMUNALI DI FASCIA SUPERIORE NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI**

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

#### **Analisi e commento**

La norma introdotta in sede di conversione alla Camera del decreto, risponde, sia pur molto parzialmente, alla richiesta dell'ANCI di facilitare ed incentivare nei Comuni del sisma 2016, l'individuazione e la nomina dei segretari comunali. Lo fa autorizzando i **comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.**

La **deroga è ammessa solo nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare** (ex art. 15, comma 4, DPR 465/1997, **sia andata deserta e fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale.**

L'articolo stabilisce, inoltre, che il **segretario comunale nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore** a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, **mantiene il trattamento economico** percepito nell'ultima sede di servizio (comma 2).

Le disposizioni introdotte possono trovare applicazione per le nomine effettuate **fino al 31 dicembre 2024.**

**Si segnala che la maggiorazione del trattamento economico è a carico del bilancio dell'ente locale e che tale maggiore spesa dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di contenimento della spesa di personale. Anci aveva invece chiesto di porre la differenza di trattamento retributivo a carico della gestione commissariale o del Fondo del Ministero dell'Interno ovvero che comunque non fosse calcolata nel tetto della spesa di personale.**

#### **Articolo 9-duodetricies**

#### **DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO TURISTICO, CULTURALE ED ECONOMICO DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016**

1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti

positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

- a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
- e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
- f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Analisi e commento**

Per l'anno 2020 - **il Commissario straordinario, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro delle somme assegnate**, alla contabilità speciale ad esso intestata, ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese.

Ai sensi del comma 1, il programma di sviluppo si realizza mediante:

- a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
- e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
- f) interventi e servizi di connettività e di rete, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese

Il comma 2 dispone che **per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri** con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

### **Articolo 9-undetricies**

## **DESTINAZIONE AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE SISMA 2016 DELLE SOMME VERSATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-undetricies **prevede il trasferimento dei 100 milioni di euro - versati dalla Camera dei deputati e destinati nell'esercizio 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate** - alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partite dal 24 agosto 2016.

Si prevede, inoltre, che, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, **una quota pari a 26,8 milioni di euro dei suddetti cento milioni sia destinata a favore dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, con meno di 30 mila abitanti**, per la realizzazione di uno o più interventi.

### **Articolo 9-tries**

## **RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO PRESSO I DEPOSITI DI SICUREZZA NELLE REGIONI COLPITE DAL SISMA DEL 2016**

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A

*tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.*

### **Analisi e commento**

L'articolo 9-tricies **autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza** nelle regioni interessate dal sisma del 2016. In tale contesto, **sono impiegati restauratori abilitati** all'esercizio della professione con **contratti di lavoro a tempo determinato** e possono essere conferite **borse di studio**.

In dettaglio, il **programma speciale di recupero e restauro è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione e il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali** e per il turismo (MIBACT).

### **Articolo 9-tricies semel**

#### **SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO DELLE TARIFFE DI PEDAGGIO DELLE AUTOSTRADE A24 E A25**

1. *Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.*

2. *In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.*

3. *Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.a.*

### **Analisi e commento**

La norma disciplina **sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione** con la società concessionaria delle condizioni della concessione.

